

Nota orientativa per i Membri CEPE

su

ETICHETTE CLP E DPD DOPO il 1 GIUGNO 2015 (revisione 1)

Dal 1 Giugno 2015 il Regolamento CLP (EC) No. 1272/2008 è diventato obbligatorio per le miscele e la Direttiva Preparati Pericolosi 1999/45/EC (DPD) è stata abrogata. Le miscele immesse sul mercato nella EU/EEA al/dopo il 1 Giugno 2015 devono essere etichettate ed imballate secondo quanto stabilito dal CLP.

Secondo il CLP,

“ immesso sul mercato “ significa fornire o rendere disponibile un prodotto, in cambio di pagamento o in forma gratuita, ad una terza parte. L’importazione deve essere considerata come immissione sul mercato.

Cosa succede con i prodotti etichettati secondo la DPD già nel canale distributivo?

Il CLP prevede un periodo transitorio: le miscele con etichettatura secondo DPD, che sono state immesse sul mercato prima del 1 Giugno 2015, non necessitano di essere rietichettate fino al 1 Giugno 2017.

E’ confermato nella guida * dell’ECHA che tali miscele, immesse sul mercato dal formulatore, possono essere vendute più avanti nella filiera distributiva, purchè un distributore a valle non cambi la composizione originale della miscela, operazione che richiederebbe una nuova etichetta.

Cosa succede se questi prodotti erano ancora nei vostri magazzini al/dopo il 1 Giugno 2015

La guida ECHA dice esplicitamente che le miscele stoccate in un magazzino possono anch’esse beneficiare del periodo transitorio, anche se sono ancora di proprietà del formulatore. Questo è valido purchè il fornitore possa dimostrare che le merci erano state confezionate, etichettate e rese disponibili ad una terza parte, ad esempio in un magazzino o reso pubblico su un sito web, al 1 Giugno 2015.

Cosa succede ai prodotti etichettati secondo DPD ancora sugli scaffali dopo 2 anni?

Tutti i prodotti etichettati secondo la DPD ancora nella filiera distributiva al 1 Giugno 2017 (presso un distributore o un rivenditore; non quelle immagazzinate presso un utilizzatore finale o consumatore) necessiteranno di essere rietichettate secondo quanto stabilito dal CLP. Questa

rietichettatura è responsabilità dell'attore della filiera distributiva che ha la proprietà dei prodotti a quel tempo e li immetterà sul mercato al/dopo il 1 Giugno 2017.

Per i prodotti a lenta movimentazione o per quelli che hanno un tempo di stoccaggio particolarmente lungo, i formulatori vengono esortati a rietichettare le merci ancora in loro possesso per evitare ai distributori di tenerle per troppo tempo in stock con etichettatura DPD nel 2017 e che possono avere delle difficoltà a rietichettare. I Membri possono anche considerare altri sistemi se hanno voglia di supportare i loro distributori che hanno l'obbligo di rietichettare nel 2017, ad esempio fornendo loro le etichette sostitutive.

FINE DELLA NOTA

*Guida sull' Etichettatura e l'Imballaggio in accordo al Regolamento (EC) No. 1272/2008, [v.2.0 Settembre 2016](#), [sezione 2.3](#)